

Bruxelles, 14.7.2021 COM(2021) 563 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

della

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 $\{ SEC(2021)\ 663\ final \} - \{ SWD(2021)\ 640\ final \} - \{ SWD(2021)\ 641\ final \} - \{ SWD(2021)\ 642\ final \}$

IT IT

↓ 2003/96/CE

ALLEGATO I

Tabella A - Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori		
	1° gennaio 2004	1° gennaio 2010
Benzina con piombo	421	421
(in euro per 1 000 l)		
Codici NC 2710 12 31, 2710 12 51 e 2710 12 59		
Benzina	359	359
(in euro per 1 000 1)		
Codici NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 e 2710 12 49		
Gasolio	302	330
(in euro per 1 000 l)		
Codici NC da 2710 19 43 a 2710 19 48 e da 2710 20 11 a 2710 20 19		
Cherosene	302	330
(in euro per 1 000 l)		
Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25		
GPL	125	125
(in euro per 1 000 kg)		
Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00		
Gas naturale	2,6	2,6
(in euro per gigajoule, potere calorifico superiore)		
Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00		

Tabella B - Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2	
Gasolio	21
(in euro per 1 000 l)	
Codici NC da 2710 19 43 a 2710 19 48 e da 2710 20 11 a 2710 20 19	


Cherosene (in euro per 1 000 l)	21
Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25	
GPL	41
(in euro per 1 000 kg)	
Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00	
Gas naturale	0,3
(in euro per gigajoule, potere calorifico superiore)	
Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00	

Tabella C - Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento e		
all'elettricità		
	Imprese	Non imprese
Gasolio	21	21
(in euro per 1 000 1)		
Codici NC da 2710 19 43 a 2710 19 48 e da 2710 20 11 a 2710 20 19		
Olio combustibile pesante	15	15
(in euro per 1 000 kg)		
Codici NC da 2710 19 62 a 2710 19 68 e da 2710 20		
31 a 2710 20 39		
Cherosene	0	0
(in euro per 1 000 1)		
Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25		
GPL	0	0
(in euro per 1 000 kg)		
Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00		
Gas naturale	0,15	0,3
(in euro per gigajoule, potere calorifico superiore)		
Codici NC 2711-11-00 e 2711-21-00		
Carbone e coke	0,15	0,3
(in euro per gigajoule)		

Codici NC 2701, 2702 e 2704		
Elettricità	0,5	1,0
(in euro per MWh)		
Codice NC 2716		

ALLEGATO II

Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1



_	per l'applicazione al gasolio di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali
	aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in
	particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;
	per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in
	questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e che l'importo versato e non
	rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o le tasse di controllo sugli
	oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;
	per la pavigazione serva diversa de quella di qui all'esticole 14 peregrafa 1 lettera h
	per la navigazione acrea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
	•
	per l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa pari a DKK 0,03 al litro al massimo
	per la benzina erogata dai distributori che rispettano norme più severe di attrezzatura
	e di funzionamento volte a ridurre le perdite di metil butilico terziario etere nelle
	acque freatiche, purché le aliquote differenziate siano conformi agli obblighi di cui
	alla presente direttiva ed in particolare alle aliquote minime di accisa.
3.	GERMANIA:
	per un tasso differenziato di accisa per i combustibili con un contenuto massimo di
	zolfo pari a 10 ppm dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005;
_	per l'utilizzo di gas di idrocarburi di scarto come combustibili da riscaldamento;
_	per un'aliquota differenziata di accisa sugli oli minerali utilizzati come carburante dai
	veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, a condizione che siano
	conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE;
_	per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad
	altri fini scientifici;
	per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sui combustibili da
	riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere, a condizione che tali aliquote
	differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;
_	per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo
	ricielaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.
4.	
	per l'impiego da parte delle forze armate nazionali;
_	per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di
	servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali;
	per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
	per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in
	funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in
	particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7;
	•
	per il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il metano usati a fini industriali.
5	SPACNA:

per il GPL impiegato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale;

	per il GPL impiegato come carburante nei taxi;
	per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7;
	per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.
6.	FRANCIA:
	per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate per il gasolio usato dai veicoli commerciali fino al 1° gennaio 2005, che non possono essere inferiori a 380 curo per 1000 l a decorrere dal 1° marzo 2003;
_	nell'ambito di alcune politiche dirette ad aiutare le regioni colpite da spopolamento;
	per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;
	per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate su un nuovo combustibile composto da un'emulsione di acqua e di antigelo in sospensione nel gasolio, stabilizzata da tensioattivi, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare all'aliquota minima di accisa;
	per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sulla benzina super senza piombo contenente un additivo a base di potassio inteso a migliorare le caratteristiche anticorrosione delle valvole (o qualsiasi altro additivo d'effetto equivalente);
_	per i carburanti usati nei taxi, nei limiti di un contingente annuo;
	per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante nei trasporti pubblici, nei limiti di un contingente annuo;
	per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante per i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana muniti di motore a gas;
	per una riduzione dell'aliquota di imposta sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota minima sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria;
	per un'esenzione dall'accisa sugli oli pesanti usati come combustibili per la produzione di allumina nella regione di Gardanne;
_	per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
	per la distribuzione di benzina per la navigazione da diporto nei porti della Corsica;
	per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa;
	per i veicoli locali per il trasporto pubblico di passeggeri fino al 31 dicembre 2005;
	per la concessione di permessi per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alle miscele impiegate come carburanti di «benzine/derivati dell'alcole etilico la cui

componente alcolica è di origine agricola» e per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alle miscele impiegate come carburanti «gasolio/esteri metilici di oli vegetali». Per beneficiare di una riduzione delle accise sulle miscele contenenti EMOV e DAE, utilizzate come carburante ai sensi della presente direttiva, le autorità francesi devono concedere la propria autorizzazione alle unità di produzione dei biocarburanti in questione entro il 31 dicembre 2003 al più tardi. Tali autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni, a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Le riduzioni di accisa non possono superare 35,06 EUR/hl o 396,64 EUR/t per gli «esteri metilici di oli vegetali» e 50,23 EUR/hl o 297,35 EUR/t per i «derivati dell'alcole etilico la cui componente alcolica è di origine agricola» utilizzate nelle suddette miscele. Le riduzioni di accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per non comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 1997. Essa scade il 31 dicembre 2003:

per la concessione di permessi per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alla miscela «gasolio da riscaldamento/esteri metilici di oli vegetali». Per beneficiare di una riduzione delle accise sulle miscele contenenti esteri metilici di oli vegetali e utilizzate come carburante ai sensi della presente direttiva, le autorità francesi devono concedere la propria autorizzazione alle unità di produzione dei biocarburanti in questione entro il 31 dicembre 2003 al più tardi. Tali autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni, a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Essa non è rinnovabile. Le riduzioni di accisa non possono superare 35,06 EUR/hl o 396,64 EUR/t per gli esteri metilici di oli vegetali utilizzati nelle miscele di cui sopra. Le riduzioni di accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per non comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 1997. Essa seade il 31 dicembre 2003.

7. IRLANDA:

- per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore;
- per i veicoli a motore impiegati dai disabili;
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7;
- per un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo.
- per la produzione di allumina nella regione di Shannon;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b)
 della presente direttiva;
- per la navigazione privata da diporto;

per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

8. ITALIA:

applicazione fino al 30 giugno 2004 di un'aliquota di accisa differenziata alle miscele impiegate come carburanti, comprendenti 5 % o 25 % di biodiesel. L'accisa ridotta non può essere superiore all'importo dell'accisa imponibile sul volume dei biocarburanti presenti nei prodotti che possono beneficiare di tale riduzione. Le riduzioni di accisa sono modulate ogni anno in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per evitare che dette riduzioni portino ad una sovracompensazione dei costi aggiuntivi legati alla produzione di biocarburanti;

per una riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori del trasporto su strada fino al 1° gennaio 2005, che non può essere inferiore a 370 EUR per 1000 l a decorrere dal 1° gennaio 2004;

per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come combustibili;

applicazione di una aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante a decorrere dal 1° ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005 a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore;

per le forze armate nazionali;

per le ambulanze;

per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;

per il carburante usato nei taxi;

per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuito dalle reti locali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

- per il consumo nella regione della Valle d'Aosta e nella provincia di Gorizia;

per una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e Trieste, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;

per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna;

per una riduzione delle aliquote di accisa sulla nafta destinata alla produzione di vapore e sul gasolio impiegato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella regione Calabria, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;

- per la navigazione aerea diversa da quella di eui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

9. LUSSEMBURGO:

- per il GPL, il gas naturale e il metano;
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
- per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 curo per tonnellata;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

10. PAESI BASSI:

- per il GPL, il gas naturale e il metano;
- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici;
- per l'utilizzazione da parte delle forze armate nazionali;
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate al GPL usato come carburante nei trasporti pubblici;
- per un'aliquota di accisa differenziata sul GPL usato come carburante dai camion adibiti alla nettezza urbana, i camion espurgo dei pozzetti stradali e le innaffiatricispazzatrici usate per pulire le strade.
- per un'aliquota di accisa differenziata sul gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) fino al 31 dicembre 2004;
- per un'aliquota di accisa differenziata sulla benzina a basso tenore di zolfo (50 ppm) fino al 31 dicembre 2004;

11. AUSTRIA:

- per il gas naturale e il metano;
- per il GPL usato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

12. PORTOGALLO:

per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7;

- per un'esenzione dall'accisa per il GPL, il gas naturale e il metano usati come carburante nei trasporti pubblici locali di passeggeri; per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai costi aggiuntivi dovuti al trasporto del carburante stesso fino a tale regione; per una riduzione dell'aliquota di accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria; per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva; per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa. 13. FINLANDIA: per il gas naturale usato come carburante; per un'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi; per aliquote di accisa ridotte per il gasolio e per il gasolio da riscaldamento, purché le aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva ed in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9; per aliquote di accisa ridotte per la benzina riformulata con o senza piombo, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva e in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7; per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva; per la navigazione privata da diporto; per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa. **SVEZIA:** per aliquote ridotte per il gasolio in base alle categorie ambientali; per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;
 - per l'applicazione di un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi, fino al 30 giugno 2008 sempre che l'aliquota di accisa totale rispetti gli obblighi della presente direttiva;
 - per un'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui;
 - per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati ad usi industriali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva;

- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, con l'introduzione di un'aliquota più bassa di quella standard e di un'aliquota ridotta per le imprese a forte consumo di energia, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva e non diano luogo a distorsioni di concorrenza;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva.

15. REGNO UNITO:

- per l'applicazione di quote di accisa differenziate sul carburante per il trasporto stradale contenente biodiesel e sul biodiesel utilizzato come carburante puro per il trasporto stradale, fino al 31 marzo 2007. L'aliquota minima comunitaria dev'essere rispettata e bisogna evitare una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione di biocarburanti;
- per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore;
- per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel, al fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente;
- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7;
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate all'emulsione acqua/gasolio, a
 condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla
 presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
- per la navigazione privata da diporto;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo ricielaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

◆ 2004/74/CE, articolo 1, paragrafo 3), e allegato modificati dalla rettifica, GU L 195 del 2.6.2004, pag. 26.

ALLEGATO III

Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1

- 1. Lettonia
- per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri.
- 2. Lituania
- per il carbone, il coke e la lignite fino al 1° gennaio 2007,
- per il gas naturale e l'elettricità fino al 1° gennaio 2010,
- per l'orimulsion utilizzato per fini diversi dalla produzione di elettricità o di calore fino al 1° gennaio 2010.
- 3. Ungheria
- per il carbone e il coke fino al 1° gennaio 2009.
- 4. Malta
- per la navigazione privata da diporto,
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE.
- 5. Polonia
- per i carburanti per aviazione, carburanti per motori a reazione e oli per motori di aviazione, venduti dai produttori di detti carburanti su commissione del ministero della Difesa nazionale o del competente ministero dell'Interno, per scopi relativi all'industria dell'aviazione, o su commissione dell'Agenzia delle scorte materiali per rifornirne le riserve statali o su commissione delle unità organizzative dell'aviazione sanitaria per i loro scopi,
- per il gasolio per motori di navi e motori per teenologie navali e oli per motori di navi e per teenologie navali, venduti dai produttori di detti carburanti su commissione dell'Agenzia delle scorte materiali per rifornirne le riserve statali, su commissione del ministero della Difesa nazionale per destinarlo a usi nella Marina e infine su commissione del competente ministero dell'Interno per destinarlo a scopi di ingegneria navale,
- per i carburanti per aviazione, carburanti per motori a reazione e gasolio per motori di navi e motori per tecnologie navali e oli per motori di aviazione, motori di navi e motori per tecnologie navali, venduti dall'Agenzia delle scorte materiali su commissione del ministero della Difesa nazionale o del competente ministero della dell'Interno.

□ nuovo

ALLEGATO I

Tabella A — Livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti per motori ai fini dell'articolo 7 (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Benzina	10,75	10,75
Gasolio	10,75	10,75
Cherosene	10,75	10,75
Biocarburanti non sostenibili	10,75	10,75
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	7,17	10,75
Gas naturale	7,17	10,75
Biogas non sostenibili	7,17	10,75
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	7,17	10,75
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	5,38	10,75
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	5,38	10,75
Biocarburanti sostenibili	5,38	5,38
Biogas sostenibili	5,38	5,38
Combustibili a basse emissioni di carbonio	0,15	5,38
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	0,15	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	0,15	0,15

Tabella B — Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2 (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Gasolio	0,9	0,9
Olio combustibile pesante	0,9	0,9

Cherosene	0,9	0,9
Biocarburanti non sostenibili	0,9	0,9
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	0,6	0,9
Gas naturale	0,6	0,9
Biogas non sostenibili	0,6	0,9
Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	0,6	0,9
Biocarburanti sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	0,45	0,9
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	0,45	0,9
Biocarburanti sostenibili	0,45	0,45
Biogas sostenibili	0,45	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	0,15	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	0,15	0,15
Biocarburanti e biogas avanzati e sostenibili	0,15	0,15

Tabella C — Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Gasolio	0,9	0,9
Olio combustibile pesante	0,9	0,9
Cherosene	0,9	0,9
Carbone e coke	0,9	0,9
Bioliquidi non sostenibili	0,9	0,9
Prodotti solidi non sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	0,9	0,9
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	0,6	0,9
Gas naturale	0,6	0,9
Biogas non sostenibili	0,6	0,9

Combustibili non rinnovabili di origine non biologica	0,6	0,9
Bioliquidi sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	0,45	0,9
Biogas sostenibili ottenuti da colture alimentari e foraggere	0,45	0,9
Bioliquidi sostenibili	0,45	0,45
Biogas sostenibili	0,45	0,45
Prodotti solidi sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402	0,45	0,45
Combustibili a basse emissioni di carbonio	0,15	0,45
Combustibili rinnovabili di origine non biologica	0,15	0,15
Bioliquidi, biogas e prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402 avanzati e sostenibili	0,15	0,15

Tabella D — Livelli minimi di imposizione applicabili all'elettricità (in EUR/gigajoule)

	Inizio del periodo transitorio (1.1.2023)	Aliquota finale al termine del periodo transitorio (1.1.2033) prima dell'indicizzazione
Elettricità	0,15	0,15

1

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 32)

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51)

Direttiva 2004/74/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 87)

Direttiva 2004/75/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione (GU L 91 del 9.4.2018, pag. 27)

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno (di cui all'articolo 32)

Direttiva	Termine di recepimento
2003/96/CE	31 dicembre 2003
2004/74/CE	1° maggio 2004
2004/75/CE	1° maggio 2004

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/96/CE	Presente direttiva	
Articolo 1	Articolo 1, paragrafo 1	
-	Articolo 1, paragrafo 2	
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	
Articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a h)	-	
-	Articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a o)	
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2	
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma	
Articolo 2, paragrafo 3, secondo e terzo comma	-	
-	Articolo 2, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma	
Articolo 2, paragrafi 4 e 5	-	
-	Articolo 2, paragrafi da 4 a 8	
Articolo 3	-	
-	Articolo 3	
Articolo 4	Articolo 4	
Articolo 5	-	
-	Articolo 5	
Articolo 6	Articolo 6	
Articolo 7	-	
-	Articolo 7	
Articolo 8, paragrafo 1	-	
-	Articolo 8, paragrafo 1	
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2	

Articolo 9, paragrafo 1	-
-	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	-
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 10, paragrafo 2	-
Articolo 11	-
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
-	Articolo 13
Articolo 14	-
-	Articoli 14 e 15
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 16, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 16, lettera b)
-	Articolo 16, lettera b), ultima frase
Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)	-
Articolo 15, paragrafo 1, lettera d)	-
-	Articolo 16, lettere c), d) ed e)
Articolo 15, paragrafo 1, lettere da e) a l)	-
Articolo 15, paragrafi 2 e 3	-
Articolo 16	-
-	Articolo 17
Articolo 17	-
-	Articolo 18
Articolo 18	-
Articoli 18 bis e 18 ter	-
-	Articolo 19

Articolo 19	Articolo 20
Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)
-	Articolo 21, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 21, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)	-
-	Articolo 21, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 20, paragrafo 1, lettere da d) a g)	Articolo 21, paragrafo 1, lettere da e) a h)
-	Articolo 21, paragrafo 1, lettere da i) a m)
Articolo 20, paragrafo 1, lettera h)	Articolo 21, paragrafo 1, lettera n)
	Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 20, paragrafo 2	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 21, paragrafo 1	-
-	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 2	-
Articolo 21, paragrafi 3 e 4	Articolo 22, paragrafi 2 e 3
Articolo 21, paragrafo 5	-
-	Articolo 22, paragrafo 4
Articolo 21, paragrafo 6	Articolo 22, paragrafo 5
Articolo 22	Articolo 23
Articolo 23	Articolo 24
Articolo 24, paragrafo 1	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 24, paragrafo 2	-
-	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 1	-
-	Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 26, paragrafo 2
Articolo 26, paragrafi 1 e 2	Articolo 27, paragrafi 1 e 2
Articolo 26, paragrafo 3	-
Articolo 27	-
-	Articolo 28
-	Articolo 29
Articolo 28	-
-	Articolo 30
Articolo 29	-
-	Articolo 31
Articolo 30	-
-	Articolo 32
Articolo 31	-
-	Articolo 33
Articolo 32	Articolo 34
Allegati I, II e III	-
-	Allegati I, II e III